



G.30630

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 159/24**

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30630 del registro di Segreteria, ed in relazione all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto 2016 n.174, presentata, con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor

S. O. S. (C.F. OMISSIS), nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata all'atto di costituzione, dall'Avv. Nicolò D'Elia del Foro di Milano (nicolo.delia@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano, Galleria Passarella n. 1, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 29.1.2024.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto 2016 n.174, presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti del giudizio in data 29.5.2024.

	Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell’art. 130,	
	comma 1, d.lgs n.174/2016 in data 28.5.2024.	
	Visto il Decreto n.26/2024, depositato in segreteria in data 27.6.2024, con il	
	quale la Sezione ha accolto l’istanza di applicazione del rito abbreviato;	
	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 25.9.2024, il Pubblico Ministero	
	in persona della dott.ssa Selene Francesca Lupacchino e l’avv. Federico	
	Montanaro, in sostituzione dell’avv. Nicolò D’Elia per il convenuto S. O. S..	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 29.1.2024, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il Dott. S. O., medico neurochirurgo in servizio presso	
	l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST OMISSIS nell’anno 2013, per	
	sentirlo condannare – con imputazione a titolo di colpa grave - al	
	risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro	
	72.000,00, asseritamente cagionato all’amministrazione sanitaria di	
	appartenenza in conseguenza della definizione stragiudiziale di un	
	contenzioso con una paziente del servizio sanitario che aveva domandato ed	
	ottenuto il ristoro dei danni subiti in conseguenza di un intervento chirurgico.	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito della ricezione, in data 8.1.2019, di apposita denuncia della ASST	
	OMISSIS e ha proceduto a svolgere l’attività istruttoria direttamente presso	
	l’azienda sanitaria danneggiata.	
	A sostegno della domanda risarcitoria veniva riferito, in sintesi,	
	quanto segue.	
	1) In data 13.02.2013, la Sig.ra G., affetta da ernia discale, veniva	
	ricoverata presso l’Ospedale OMISSIS per essere sottoposta ad	
	2	

	intervento neurochirurgico, eseguito dal Dott. S. O., di discectomia	
	L5-S1 con interlaminotomia e flavectomia.	
	2) Nel corso di tale intervento veniva riportata una lesione dell'arteria	
	iliaca comune di destra, che produceva emoretroperitoneo, shock	
	emorragico, protratto arresto cardiocircolatorio.	
	3) Veniva effettuata una laparotomia urgente e, contestualmente, veniva	
	eseguito un continuo massaggio cardiaco esterno, fino alla ripresa, 55	
	minuti dopo, di un ritmo emodinamicamente valido.	
	4) Da tale complicazione derivava uno pneumotorace bilaterale, la	
	necessità di laparotomia esplorativa per sutura della breccia	
	vascolare, nonché una focale lesione dell'intestino tenue (anch'essa	
	suturata).	
	5) In esito all'arresto cardiocircolatorio ed all'intervento laparotomico, la	
	paziente veniva ricoverata dapprima in terapia intensiva (13.02.2013	
	– 21.02.2013) e successivamente in neurochirurgia (21.02.2013 –	
	02.03.2013).	
	6) In data 02.03.2013 veniva dimessa, con l'indicazione di stare a riposo	
	ed evitare sforzi e, nella medesima data, veniva ricoverata presso la	
	struttura riabilitativa Casa di Cura OMISSIS, dove rimaneva sino al	
	11.04.2013, per poi essere dimessa con diagnosi di <i>“atassia della</i>	
	<i>marcia in sofferenza neurogena cronica in territorio L5 sinistro in</i>	
	<i>esiti di intervento di discectomia per ernia discale condizionante</i>	
	<i>sindrome della cauda; sindrome prefrontale attentiva”</i> .	
	7) Nel mese di giugno 2013 veniva sottoposta, presso la medesima Casa	
	di Cura OMISSIS, a 30 sedute di riabilitazione cognitiva per	

	seguito della definizione stragiudiziale della controversia insorta con la	
	paziente danneggiata.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	6.2.2024, il giudizio veniva fissato per l'udienza dibattimentale del	
	19.6.2024.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 29.5.2025, si	
	è costituito in giudizio il Dott. S. O., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolo	
	D'Elia del Foro di Milano.	
	Il convenuto ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
	contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo	
	aver eccepito l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla	
	Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta,	
	ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata del giudizio di	
	responsabilità (art. 130, d.lgs., n.174/2016) con il pagamento della somma di	
	euro 21.600,00, pari al 30% della somma oggetto di richiesta risarcitoria.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	depositata agli atti del giudizio in data 28.5.2024, ha espresso parere	
	favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al	
	<i>quantum</i> proposto.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	31.5.2024, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento con	
	rito abbreviato veniva chiamato per la camera di consiglio del 19.6.2024, a	
	seguito della quale, con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale	
	n.26/2024, depositato in segreteria il 27.6.2024, l'istanza di applicazione del	
	rito abbreviato veniva accolta.	
	5	

	Il Collegio disponeva pertanto l'ammissione del dott. S. a definire la	
	propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma	
	proposta, corrispondente al 30% del danno erariale contestato nell'atto di	
	citazione, che veniva fissata definitivamente in euro 21.600,00.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale la difesa del convenuto ha	
	chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al pagamento	
	concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante il deposito dei	
	documenti relativi al versamento e all'incameramento della somma da parte	
	dell'amministrazione sanitaria. Il Pubblico Ministero ha concordato in	
	merito all'intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale	
	e si è associato alle conclusioni della difesa delle parti istanti.	
	La difesa del convenuto ha insistito per la compensazione delle spese	
	del giudizio. Il Pubblico Ministaero ha concordato con la richiesta della	
	difesa.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>"In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	6	

risarcitoria azionata in citazione”.

I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.*

Il comma 8 statuisce infine che *“il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”*. Il comma 9 definisce espressamente *“non impugnabile”* la sentenza pronunciata in primo grado.

Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n.26/2024, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente l’ordinativo di riscossione n.22548 intervenuto in data 29.7.2024 a fronte del versamento, in data 24.7.2024, della somma prevista di euro 21.600,00.

Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del dott. S. O. S., ai sensi dell’art.130, comma 8, del codice di giustizia contabile.

Sussistono giusti motivi, nell’accordo delle parti, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara definito ex art.130, comma 8, del Codice Giustizia Contabile, il	
	giudizio abbreviato nei confronti del dott. S. O. S..	
	Spese compensate.	
	DISPONE	
	In applicazione dell'art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di	
	diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di	
	informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante	
	reti di comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri	
	elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti,	
	dei danti causa e degli aventi causa.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Dott. Gaetano Berretta)	(Prof. Vito Tenore)
	<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositato in Segreteria il 02/10/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n.	
	196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento in qualsiasi	
	forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti	
	8	

[illegible]